

## REGOLAMENTO (CE) N. 2869/95 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1995

relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

(GU CE n. L 303 del 15.12.1995, pag. 33)

- modificato dal

**Regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione del 26 aprile 2004**

(GU CE n. L 123 del 27.4.2004, p. 85)

(applicabile a partire dal 1° ottobre 2004)

**Regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29 giugno 2005**

(GU CE n. L 172 del 5.7.2005, p. 22)

(parzialmente applicabile a partire dal 25 luglio 2005 e parzialmente applicabile a partire dal 10 marzo 2008)

**Regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14 ottobre 2005**

(GU CE n. L 271 del 15.10.2005, p. 14)

(applicabile a partire dal 22 ottobre 2005)

**Regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31 marzo 2009**

(GU CE n. L 109 del 30.4.2009, p. 3)

(applicabile a partire dal 1° maggio 2009)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 144,

visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario<sup>2</sup>,

considerando che l'articolo 144, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 207/2009 (in prosieguo: «il regolamento») prevede che il regolamento relativo alle tasse sia adottato secondo la procedura di cui all'articolo 163 del regolamento stesso;

considerando che l'articolo 144, paragrafo 1 del regolamento prevede che il regolamento relativo alle tasse fissi in particolare l'importo di queste ultime e le modalità della loro riscossione;

considerando che l'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento prevede che l'importo delle tasse sia determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo «l'Ufficio»);

considerando che, nella fase di avvio dell'Ufficio, l'equilibrio è però realizzabile solo mediante una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee, conformemente all'articolo 139, paragrafo 3 del regolamento;

considerando che la tassa generale di deposito per la domanda di marchio comunitario dovrà includere l'importo che l'Ufficio deve corrispondere a ciascun ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri per ogni ricerca effettuata da tali uffici conformemente all'articolo 38, paragrafo 4 del regolamento;

considerando che, per garantire la necessaria flessibilità, è opportuno che il presidente dell'Ufficio (in prosieguo «il presidente») sia abilitato, a certe condizioni, a determinare gli addebiti da versare all'Ufficio per i servizi che esso può rendere, gli addebiti per l'accesso alla base dati dell'Ufficio e per la disponibilità del contenuto della medesima in forma automatizzata e gli addebiti per la vendita delle sue pubblicazioni;

considerando che, per agevolare il pagamento delle tasse e degli addebiti, occorre che il presidente sia abilitato ad autorizzare modalità di pagamento che siano aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente menzionate nel presente regolamento;

considerando che è opportuno che gli importi delle tasse e degli addebiti da corrispondere all'Ufficio siano determinati nell'unità di conto utilizzata per il suo bilancio;

considerando che il bilancio dell'Ufficio è stabilito in Euro<sup>3</sup>;

considerando inoltre che la determinazione di questi importi in Euro<sup>4</sup> evita le discrepanze cui possono dare luogo le variazioni dei tassi di cambio;

considerando che i pagamenti in contanti devono essere fatti nella valuta dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito a norma dell'articolo 163 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### **Articolo 1 Disposizioni generali**

Sono riscosse in norma del presente regolamento

a) le tasse da corrispondere all'Ufficio, in applicazione del regolamento e del regolamento (CE) n. 2868/95;

<sup>1</sup> GU n. L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

<sup>2</sup> GU n. L 303 del 15.12.1995, pag. 1.

<sup>3</sup> Riferimenti all'Euro modificati dal regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione del 26.4.2004.

<sup>4</sup> Riferimenti all'Euro modificati dal regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione del 26.4.2004.

b) le tariffe fissate dal presidente in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

## Articolo 2

### Tasse previste dal regolamento e dal regolamento (CE) n. 2868/95

Le tasse da corrispondere all'Ufficio in virtù dell'articolo 1, lettera a) sono fissate come segue:

(in EUR)<sup>5</sup>

1. <sup>6</sup> Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]	1050
1bis Tassa di ricerca	Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 38 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall'Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio
7 a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 38, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]	
b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 38, paragrafo 2, e 155, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2)	
1ter <sup>8</sup> Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)]	900
2. <sup>9</sup> Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)]	150
3. <sup>10</sup> Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera a) e regola 42]	1800
4. <sup>11</sup> Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 66, paragrafo 3; regola 4, lettera b) e regola 42]	300
5. Tassa di opposizione (articolo 41, paragrafo 3; regola 18, paragrafo 1)	350
6. <sup>12</sup> [soppresso]	
7. <sup>13</sup> Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio individuale [articolo 45]	0
8. <sup>14</sup> Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 45]	0
9. <sup>15</sup> Tassa di base per la registrazione relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 66, paragrafo 3]	0
10. <sup>16</sup> Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa a un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 66, paragrafo 3]	0
11. <sup>17</sup> Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di registrazione (articolo 162, paragrafo 2, punto a))	0
12. <sup>18</sup> Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)]	1500

<sup>5</sup> Riferimenti all'Euro modificati dal regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione del 26.4.2004.

<sup>6</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>7</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005. Disposizione applicabile a partire dal 10 marzo 2008. Il montante menzionato è stato ridotto dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>8</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>9</sup> Il montante menzionato è stato ridotto dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>10</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>11</sup> Il montante menzionato è stato ridotto dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>12</sup> Soppresso dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005.

<sup>13</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>14</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>15</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>16</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>17</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>18</sup> Il montante menzionato è stato ridotto dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

12 <sup>bis</sup> <sup>19</sup> Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)]	1350
13. <sup>20</sup> Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)]	400
14. <sup>21</sup> Tassa di base per il rinnovo della registrazione, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2 lettera a) e regola 42]	3000
15. <sup>22</sup> Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 66, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b) e regola 42]	800
16. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo [articolo 47, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera c)]	
25 % della tassa di rinnovo pagata in ritardo, ma senza superare complessivamente 1 500 EUR	
17. Tassa di domanda di decadenza o di nullità (articolo 56, paragrafo 2; regola 39, paragrafo 2)	700
18. Tassa di ricorso (articolo 60; regola 49, paragrafo 1)	800
19. <sup>23</sup> Tassa per la domanda di restituito in integrum (articolo 81, paragrafo 3)	200
20. <sup>24</sup> Tassa per la domanda di trasformazione <sup>25</sup> di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario [articolo 113 (1), e articolo 159 (1); Regola 45 (2), e regola 126 (2)]	
a) in una domanda di marchio nazionale	
b) in una designazione di uno Stato membro in virtù dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid	200
21. <sup>26</sup> Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 82, paragrafo 1)	400
22. <sup>27</sup> Tassa per la dichiarazione di divisione di una registrazione di un marchio comunitario (articolo 49, paragrafo 4) o di una domanda di marchio comunitario (articolo 44, paragrafo 4)	250
23. <sup>28</sup> Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio comunitario registrato (articolo 162, paragrafo 2, punto c); regola 33, paragrafo 1) o su una domanda di marchio comunitario (articolo 162, paragrafo 2, punto d); regola 33, paragrafo 4):	
a) concessione di una licenza	
b) cessione di una licenza	
c) costituzione di un diritto reale	
d) cessione di un diritto reale	
e) atti di esecuzione forzata	
200 EUR per iscrizione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente 1000 EUR	
24. Tassa di cancellazione dell'iscrizione di una licenza o di altri diritti (articolo 162, paragrafo 2, punto e); regola 35, paragrafo 3)	
200 EUR per cancellazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente 1 000 EUR	
25. Tassa per la modifica di un marchio comunitario registrato (articolo 162, paragrafo 2, punto f); regola 25, paragrafo 2)	200
26. Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio comunitario (articolo 162, paragrafo 2, punto j); regola 89,	

<sup>19</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005.

<sup>20</sup> Il montante menzionato è stato ridotto dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>21</sup> Il montante menzionato è stato ridotto dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>22</sup> Il montante menzionato è stato ridotto dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>23</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005 (importo immutato).

<sup>24</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione del 26.4.2004.

<sup>25</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005.

<sup>26</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005.

<sup>27</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005.

<sup>28</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005.

paragrafo 5), di una copia del certificato di registrazione (articolo 162, paragrafo 2, punto b); regola 24, paragrafo 2) o di un estratto del registro (articolo 162, paragrafo 2, punto g) regola 84, paragrafo 6)

a) estratto o copia non autenticati	10
b) estratto o copia autenticati	30
27. Tassa di consultazione del fascicolo (articolo 162, paragrafo 2, punto h); regola 89, paragrafo 1)	30
28. Tassa per il rilascio di una copia dei documenti del fascicolo (articolo 162, paragrafo 2, punto i); regola 89, paragrafo 5)	10
a) copia non autenticata	10
b) copia autenticata	30
Supplemento per pagina, se in numero superiore a 10	1
29. <sup>29</sup> Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 162, paragrafo 2, punto k); regola 90)	10
30. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare (articolo 162, paragrafo 2, punto l); regola 94, paragrafo 4)	100
31. <sup>30</sup> Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio [articolo 147 (5)]	300

### **Articolo 3 Diritti fissati dal presidente**

1. Il presidente fissa l'importo da versare per le prestazioni di servizi dell'Ufficio non previste nell'articolo 2.
2. Il presidente fissa l'importo da versare per il Bollettino dei marchi comunitari e la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio nonché per eventuali altre pubblicazioni dell'Ufficio.
3. Gli importi sono fissati in ecu.
4. I prezzi fissati dal presidente a norma dei paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

### **Articolo 4 Esigibilità delle tasse e delle tariffe**

1. Le tasse e le tariffe per le quali la data di esigibilità non risulta dalle disposizioni del regolamento o da quelle del regolamento (CE) n. 2868/95, sono esigibili alla data di ricezione della domanda relativa al servizio cui si riferiscono.
2. Il presidente può decidere che la prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1 non sia subordinata al pagamento preliminare delle relative tasse o tariffe.

### **Articolo 5 Modalità di pagamento delle tasse e delle tariffe**

1. Le tasse e le tariffe da corrispondere all'Ufficio sono versate:
  - a) mediante versamento o trasferimento su un conto corrente bancario dell'Ufficio,
  - b)<sup>31</sup> [soppresso]
  - c)<sup>32</sup> [soppresso]
2. Il presidente può autorizzare il pagamento tramite mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, in particolare tramite depositi su conti correnti aperti presso l'Ufficio.
3. Le decisioni del presidente di cui al paragrafo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

### **Articolo 6 Valute<sup>33</sup>**

Tutti i pagamenti, effettuati secondo i metodi di pagamento consentiti dal Presidente in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, sono fatti in Euro.

<sup>29</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005.

<sup>30</sup> Aggiunto dal regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione del 26.4.2004.

<sup>31</sup> Soppresso dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>32</sup> Soppresso dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>33</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione del 26.4.2004.

## **Articolo 7**

### **Informazioni relative al pagamento**

1. Tutti i pagamenti devono indicare il nome della persona che li effettua e contenere tutte le informazioni necessarie a consentire all'Ufficio di identificare immediatamente l'oggetto del pagamento. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

- a) quando viene pagata la tassa di deposito della domanda, la causale del pagamento, ossia «tassa di deposito della domanda»;
- b) quando viene pagata la tassa di registrazione, il numero di fascicolo della domanda alla base della stessa e la causale del pagamento, ossia «tassa di registrazione»;
- c) quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio comunitario contro il quale è presentata l'opposizione e la causale del pagamento, ossia «tassa di opposizione»;
- d) quando vengono pagate la tassa di domanda di decadenza o la tassa di domanda di nullità, il numero di registrazione, il nome del titolare marchio comunitario contro il quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia «tassa di domanda di decadenza» o «tassa di domanda di nullità».

2. Qualora la causale del pagamento non sia facilmente identificabile l'Ufficio invita il pagatore a comunicarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Ove il pagatore non adempia all'invito in tempo utile, il pagamento è considerato nullo. L'importo già versato viene rimborsato.

## **Articolo 8**

### **Data alla quale il pagamento è considerato effettuato**

1. La data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati presso l'Ufficio è la seguente:

a) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la data alla quale l'importo del versamento o del trasferimento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio;

b)<sup>34</sup> [soppresso]

c)<sup>35</sup>[soppresso]

2. Qualora autorizzi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, mezzi di pagamento delle tasse diversi da quelli previsti dallo stesso articolo 5, paragrafo 1, il presidente determina anche la data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati.

3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa sia considerato effettuato dopo la scadenza del termine questo si considera per osservato se all'Ufficio è fornita la prova che il pagatore:

a) entro il termine in uno Stato membro;

i)<sup>36</sup> [soppresso]

ii) o ha impartito ad una banca un regolare ordine di bonifico della somma dovuta;

iii)<sup>37</sup>[soppresso]

b) ha pagato una sovrattassa pari al 10% dell'importo della tassa o delle tasse in questione, ma non superiore a 200 ECU; il pagamento della sovrattassa non è richiesto quando una delle condizioni stabilite nella lettera a) sia stata soddisfatta almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

4. L'Ufficio può invitare il pagatore a fornire la prova della data alla quale è stata soddisfatta una delle condizioni del paragrafo 3, lettera a), ed eventualmente a pagare la sovrattassa di cui al paragrafo 3, lettera b) entro un termine da esso impartito. Ove l'interessato non adempia all'invito, la prova fornita non sia sufficiente, o la sovrattassa richiesta non sia pagata in tempo debito, il termine di pagamento è considerato come non osservato.

## **Articolo 9**

### **Pagamento incompleto**

1. Il termine di pagamento è considerato di norma rispettato solo se la tassa è stata pagata per intero entro il medesimo. Se la tassa non viene integralmente corrisposta, la somma pagata viene restituita dopo la scadenza del termine.

2. Tuttavia, se il tempo che rimane fino alla scadenza del termine lo consente l'Ufficio può dare al pagatore l'opportunità di versare la differenza ancora dovuta oppure, se tale differenza è minima può prescindere in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

## **Articolo 10**

### **Rimborso degli importi di entità trascurabile**

1. Nei casi in cui per tasse sia corrisposta una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ha esplicitamente richiesto il rimborso. Il presidente definisce la nozione di entità trascurabile.

2. Le decisioni del presidente ai sensi del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

---

<sup>34</sup> Soppresso dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>35</sup> Soppresso dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>36</sup> Soppresso dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>37</sup> Soppresso dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

## Articolo 11

### Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea<sup>38</sup>

1. Coloro che presentano una domanda internazionale che designa la Comunità europea sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.
2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa la Comunità europea presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.
3. L'ammontare della tassa di cui ai paragrafi 1 o 2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
  - a)<sup>39</sup> per un marchio individuale: 870 EUR più, se del caso, 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza;
  - b)<sup>40</sup> per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95: 1 620 EUR più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.

## Articolo 12

### Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.
2. L'ammontare della tassa di cui al paragrafo 1 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
  - a) per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
  - b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più 800 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.<sup>41</sup>

## Articolo 13

### Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione<sup>42</sup>

[Versione prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009]:

1. Se il rifiuto non concerne tutti i prodotti e i servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 4 o dell'articolo 156, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009 è
  - a) per un marchio individuale: 850 EUR, più 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
  - b) per un marchio collettivo: 1 700 EUR, più 300 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.<sup>43</sup>
2. Se il rifiuto riguarda soltanto parte dei prodotti e servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 4 o dell'articolo 156, paragrafo 4 del regolamento è pari a 50 % della differenza delle tasse per le classi di prodotti e servizi pagate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e le tasse per le classi di prodotti e servizi che si sarebbero dovute pagare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del presente regolamento se la designazione della Comunità europea avesse compreso soltanto quei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale rimane protetta nella Comunità europea.
- 3.<sup>44</sup> Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95
4. Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.

[Versione dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009]:

1. Se il rifiuto concerne la totalità o una parte dei prodotti e dei servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 4, o dell'articolo 156, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 è:

---

<sup>38</sup> Articoli 11 – 14 aggiunti dal regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione del 26.4.2004.

<sup>39</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>40</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009.

<sup>41</sup> Le lettere a) e b) sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>42</sup> Una domanda internazionale o di estensione territoriale che designa la Comunità europea depositata prima del giorno in cui gli importi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009) entra in vigore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera b), del protocollo di Madrid, continua a essere soggetta all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2869/95 (nella versione in vigore prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione del 31.3.2009).

<sup>43</sup> Le lettere a) e b) sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione del 14.10.2005.

<sup>44</sup> Modificato dal regolamento (CE) n. 1042/2005 della Commissione del 29.6.2005.

- a) per un marchio individuale: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 7 della tabella dell'articolo 2 più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 8 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
- b) per un marchio collettivo: un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 9 della tabella dell'articolo 2 più un importo corrispondente alla tassa di cui al punto 10 della medesima tabella per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
2. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c), e la regola 115, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95.
3. Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.

#### **Articolo 14**

Gli articoli da 1 a 10 non si applicano alla tassa individuale da versarsi all'Ufficio internazionale.

#### **Articolo 15<sup>45</sup>**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>46</sup>

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

MARIO MONTI

*Membro della Commissione*

---

<sup>45</sup> Nuova numerazione dell'editore.

<sup>46</sup> Entrata in vigore: il 22.12.1995.

**Allegato: Estratto del regolamento n. 1687/2005 della Commissione**

**del 14 ottobre 2005**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per quanto riguarda l'adattamento di alcune tasse**

**(GU CE n. L 271 del 15.10.2005, p. 14)**

**Articolo 2**

In caso di variazione degli importi delle tasse di cui agli articoli 2, 11 e 12, si applica il seguente regime transitorio:

- 1) L'importo della tassa da versare per il deposito di una domanda di marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del ricevimento della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (CE) n. 40/94.
- 2) L'importo della tassa da versare per la registrazione di un marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento dell'invio della notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.
- 3) L'importo della tassa da versare per la presentazione di un'altra domanda o la formazione di un altro atto è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del pagamento.
- 4) L'importo delle tasse di cui agli articoli 11 e 12 è quello fissato in conformità al regolamento di esecuzione comune all'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al protocollo relativo a tale accordo.